

Modifiche alla legge sulla circolazione stradale a partire dal 1° aprile 2024

Nella riunione del 22 dicembre 2023, il Consiglio federale ha modificato di conseguenza l'Ordinanza sui requisiti tecnici dei veicoli stradali (OETV) e gli articoli pertinenti dell'Ordinanza sulla regolamentazione del traffico (ONC). Le norme entrano in vigore il 1° aprile 2024.

Carico utile o rimorchio per i veicoli a motore da lavoro (art. 13, OETV)

Gli autoveicoli da lavoro (=carri da lavoro o macchine da lavoro) che non sono considerati autoveicoli da trasporto ai sensi dell'art. 11 (OETV), possono avere un carico utile o un rimorchio. Il carico utile è pari al massimo al 10% del peso totale della macchina e si applica a parti, utensili, materiali operativi e materiali di consumo per la macchina.

Gli attrezzi che possono essere utilizzati indipendentemente dal veicolo in questione e le parti di altri veicoli da lavoro non sono considerati attrezzi e quindi non possono essere trasportati. Anche il trasporto con forche per pallet, pinze o pale dai veicoli da lavoro non è consentito.

Carico utile per rimorchi da lavoro (art. 22, OETV)

I rimorchi da lavoro possono avere una piccola capacità di carico per parti, utensili, materiali operativi e materiali di consumo. Il carico utile massimo consentito è pari al 10% del carico sull'assale consentito.

- Esempio: trasporto di rotoli di film/rete su presse/fasciatori

I rimorchi da lavoro possono essere utilizzati per trasportare carichi che vengono modificati o consumati meccanicamente durante il processo di lavoro o che sono il risultato del lavoro svolto. Il carico utile massimo del rimorchio è pari a due terzi del carico sull'assale consentito.

- Esempio: rotopressa con foraggio residuo o balla intera, seminatrice con semente, spandi concime/compost con sistema di spandimento, cisterna per liquami con distributore a tubi a strascico, irroratrice per la protezione delle colture con liquido da spruzzare.

I carri autocaricanti sono considerati rimorchi da trasporto, in quanto il loro scopo è quello di raccogliere e trasportare fieno/erba.

Sono considerati rimorchi da lavoro anche i rimorchi che non hanno una funzione lavorativa indipendente, ma che integrano la funzione lavorativa del veicolo trainante e sono dotati di collegamenti, comandi o azionamenti speciali a tale scopo.

- Esempio: rimorchio raccogliherba con tubo di aspirazione collegato a un tagliaripe.

Dimensioni (art. 94, 1^{quinq}ues OETV)

I veicoli a motore utilizzati per scopi agricoli e forestali e i veicoli a motore utilizzati per lavori di manutenzione in aree pubbliche possono avere una sporgenza anteriore fino a 5 metri per l'installazione temporanea di attrezzature aggiuntive.

Devono essere osservate le disposizioni dell'art. 112, par. 5 (per una sporgenza compresa tra tre e quattro metri) e par. 6 (per una sporgenza superiore a quattro metri e fino a cinque metri). Il carico ammesso sugli assi (Art. 95 Par. 2), la capacità di carico degli assi (Art. 41 Par. 2) e la capacità di carico dei pneumatici (Art. 58 Par. 1) non devono essere superati.

Piattaforme di carico dei trattori (art. 133, par. 3, OETV)

L'allegato XXVII "Requisiti per le piattaforme di carico" del Regolamento delegato (UE) 2015/208 si applica ai requisiti per le piattaforme di carico dei trattori. La limitazione della lunghezza e della larghezza della piattaforma di carico non si applica alle attrezzature montate azionate dal veicolo, come autocaricante, spandiletame e simili.

Freni (art. 163, par. 1 e 2, OETV)

Le specifiche per la progettazione e il collaudo dei sistemi frenanti dei veicoli a motore agricoli e forestali e dei collegamenti dei freni dei rimorchi sono state ampliate dalla norma EN 17344. I freni possono continuare a essere testati in conformità all'Allegato 7 OETV durante le prove pre e post omologazione.

Illuminazione (art. 165, OETV)

Finora i veicoli agricoli e forestali a motore erano esentati dall'obbligo di accendere una spia per i fari di lavoro. Questa esenzione viene cancellata per evitare che gli altri utenti della strada siano disturbati da luci di lavoro accese per errore.

Regolatore della forza frenante (art. 208, par. 2c, OETV)

I rimorchi da lavoro agricoli e forestali possono essere dotati di regolatori della forza frenante che riducono la forza frenante quando vengono utilizzati fuori strada. La decelerazione del freno di servizio non deve scendere al di sotto del 22%. La forza frenante ridotta deve essere annullata automaticamente quando si disattiva la funzione di lavoro (ad esempio, spegnendo l'albero della presa di forza).

Copriruota per pneumatici larghi (art. 209, par. 5, OETV)

Se sono montati pneumatici larghi, il bordo esterno del copriruota può essere spostato verso l'interno fino a un terzo della larghezza del pneumatico. I copriruota possono superare la larghezza massima consentita dalla legge solo in misura pari ai pneumatici montati. L'estremità anteriore del parafrangente deve coprire un angolo di almeno 30° rispetto al piano verticale passante per il centro della ruota e l'estremità posteriore deve coprire un angolo di almeno 60°.